

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 20/05/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 5/02/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il 18/05/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.375,62 di cui € 464,26 a titolo di commissioni di attivazione pro quota, al netto di € 271,58 già rimborsati; € 124,56 a titolo di commissioni di gestione ed eventuali spese incasso rata pro quota; € 1.576,80 a titolo di costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito pro quota; € 210,00 spese di istruttoria pro quota, nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48, ha contestato e interpretato la decisione della CGUE; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria; ha affermato la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, a fronte dell'intervento di un mediatore creditizio (all. 3,5 ctd); ha dato atto che all'art. 3 delle condizioni generali del contratto viene pattuito che *"le commissioni di gestione e le spese di incasso rata maturano nel corso della durata del prestito secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento dello stesso che è parte integrante del presente contratto"*; ha precisato che il ricorrente ha espressamente sottoscritto il piano di ammortamento; ha dichiarato di avere già rimborsato le commissioni di gestione (€ 124,56).

Ha pertanto chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata ha chiesto di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 271,58.

DIRITTO

Le commissioni contrattuali che si evincono dal contratto versato in atti sono riconducibili rispettivamente alla tipologia delle commissioni *up front* ("spese di istruttoria"; "commissioni di intermediazione") ovvero *recurring* ("commissioni di attivazione"; "commissione di gestione"). Più in particolare, per quanto riguarda la voce "commissioni di gestione", calcolato secondo il piano contrattualmente pattuito, va notato che, nella specie, il relativo importo coincide con quello risultante secondo il criterio *pro rata temporis*.

Come è noto, per orientamento consolidato dei Collegi, le commissioni *recurring* sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*. In relazione alla restituzione delle commissioni *up front* va esaminata la difesa svolta dell'intermediario resistente che fa perno sulla critica della sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198). In proposito, il Collegio ritiene che la sentenza resa dalla Corte di giustizia abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19.

Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri i secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,66%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				350,00	Upfront	38,66%	135,29		135,29
comissioni di attivazione				1.226,40	Recurring	60,00%	735,84		735,84
commissioni di gestione secondo criterio contrattuale				207,60	Recurring	60,00%	124,56		124,56
oneri di intermediazione				2.628,00	Upfront	38,66%	1.015,85		1.015,85
rimborsi conteggio estintivo								271,58	-271,58
Totale				4.412,00					1.739,96

L'importo come sopra calcolato (€ 1.739,96) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.375,62), che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a tutte le voci di costo richieste. A tale somma si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.739,96, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA